

Nota del Ministero della Salute

circa le **criticità interpretative** nell'applicazione delle norme
sulla **certificazione di attività sportiva** –

11 Settembre 2013

In Italia i praticanti attività sportiva agonistica sono diversi milioni (nel Lazio, ad esempio, sono oltre 500.000, ma ben maggiore è il numero di praticanti amatoriali. L'impegno a cui l'organismo è sottoposto durante la pratica dello sport è tale che necessita di un perfetto stato di buona salute ed **efficienza fisica**. Per verificare la propria efficienza fisica ed evitare rischi di patologie più o meno gravi, è opportuno sottoporsi, prima di intraprendere l'attività fisica, ad un controllo medico con il quale si possono evidenziare alterazioni favorevoli all'insorgenza di patologie invalidanti.

LA VISITA DI IDONEITÀ

Secondo la norma riportata nella Legge: ["Tutela Sanitaria delle Attività Sportive"](#) (Regione Lazio 24/97) (si riporta la normativa della Regione Lazio, essendo la più "completa" nella sua elaborazione ed attuazione. [Qui sono riportate le Leggi e i Decreti sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive emessi in Italia](#)).

"Tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a [visita medica specialistica](#) per il rilascio del Certificato di Idoneità all'Attività Sportiva."

1- Idoneità allo Sport Agonistico

Per lo Sport Agonistico tale visita deve essere **antecedente** al tesseramento, essendo *"condicio sine qua non"* per ottenere il tesseramento stesso. [La visita deve essere richiesta](#), su [apposito modulo](#) nominativo, dalla **Società Sportiva di appartenenza** o da **qualunque struttura** (ente di promozione, accademia di danza, piscina, palestra ecc.) **richieda una certificazione di idoneità alla pratica sportiva**. Anche il **pediatra di libera scelta (PLS)** ed il **medico di medicina generale (MMG)**, prima di prescrivere la **visita specialistica di Medicina dello Sport dovranno verificare** che il richiedente sia in possesso della **richiesta della Società Sportiva**

Da tale modulo devono potersi rilevare gli estremi di riconoscimento della struttura richiedente (denominazione sociale, indirizzo, affiliazione della società alla federazione sportiva nazionale del CONI o ad enti di promozione sportiva

del CONI stesso ecc. - Esso costituisce la condizione per l'ammissione all'accertamento sia negli ambulatori A.S.L. sia negli ambulatori e studi privati ove operano i medici specialisti in medicina dello sport iscritti all'elenco regionale (art. 16 L.R. n. 24/97). La presentazione di tale modulo è anche

La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport*, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell'[Albo Regionale degli Specialisti](#) e operanti presso [studi e ambulatori di medicina dello sport](#) privati (in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L'Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 [prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all'interno di strutture non autorizzate](#) l'applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura).

3- Obblighi dello Specialista

Lo Specialista deve riportare in calce alla certificazione il **proprio Codice Identificativo Regionale**, in mancanza del quale la certificazione non è valida per il tesseramento.

Inoltre, in caso di richiesta di idoneità per la pratica di sport diversi, **lo specialista in Medicina dello Sport deve rilasciare un singolo certificato di idoneità per ogni sport praticato dall'atleta** (come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica: "... Omissis ... Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto ... Omissis ... Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell'art. 3 per quanto concerne la tipologia della visita, **devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato ...**"). Gli accertamenti di base della visita sono: elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma dopo esecuzione di **Step Test** della durata di 3 minuti su gradino di altezza variabile (cm 30, 40, 50 rispettivamente per bambini, donne, uomini), spirometria, esame delle urine; a questi vanno aggiunti **esami specifici per alcuni sport** (ad esempio, per le attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica).

Lo Specialista deve compilare e conservare per 5 anni una cartella clinica con tutte le notizie riguardanti l'atleta e gli accertamenti eseguiti e sottoporlo ad accurata visita clinica; in caso di necessità dovrà prescrivere ulteriori accertamenti, in attesa dei quali l'atleta sarà "SOSPESO" dall'attività sportiva. La Società Sportiva di appartenenza dell'atleta deve conservare la certificazione per 5 anni ed esibirla in caso di richiesta delle Autorità competenti.



Il medico specialista che esegue la visita deve inoltre inviare ogni 6 mesi l'elenco delle visite effettuate alla A.S.L. di appartenenza dello studio presso cui opera e solo le visite in elenco sono valide per il tesseramento sportivo.

Qualora un atleta sia giudicato "**NON IDONEO**" all'attività sportiva, può presentare ricorso alla Commissione Medica Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del giudizio negativo (sul certificato di NON IDONEITÀ deve essere inserita la comunicazione relativa alla possibilità di effettuare il ricorso: "Entro 30 giorni dalla ricezione del presente certificato, a norma degli artt. 6 del D.M. 18.2.1982 ..., l'atleta ha la facoltà di proporre ricorso alla Commissione Medica Regionale Ricorsi per Non Idoneità all'Attività Sportiva Agonistica, presso Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute Regione ...").

Il criterio per determinare il tesseramento agonistico di un atleta è demandato ad ogni singola Federazione Sportiva Nazionale ed è quasi sempre un criterio anagrafico. In data **28 Maggio 2008** è stata inviata dal CONI alle:

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Enti di Promozione Sportiva
- Comitati Regionali CONI
- Comitati Provinciali CONI

una circolare con oggetto: **Età minima di accesso all'attività agonistica e nuove tipologie e periodicità delle visite di idoneità**. In allegato alla stessa sono riportate le nuove età di inizio dell'attività sportiva agonistica ed altre norme.

"TUTELA MEDICO-SPORTIVA – I tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di far accertare la propria idoneità all'attività sportiva. L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti e i 12 anni non compiuti. *Per i calciatori che durante la stagione sportiva compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento dell'idoneità specifica all'attività sportiva agonistica.* Le Società debbono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa federale (art. 43, punti 2 e 5, N.O.I.F.).

4- Idoneità allo Sport non Agonistico

Questa visita può essere effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport e anche dal **proprio Medico di Base** o dal **proprio Pediatra di Base**. Se la visita è effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport deve **seguire le stesse normative previste per l'agonistica**; anche in questo caso la società sportiva o la scuola/istituto che richiede la visita devono rilasciare all'atleta **modulo di richiesta** da consegnare allo specialista.

“TUTELA MEDICO-SPORTIVA – I tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di far accertare la propria idoneità all'attività sportiva. L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti e i 12 anni non compiuti. *Per i calciatori che durante la stagione sportiva compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento dell'idoneità specifica all'attività sportiva agonistica.* Le Società debbono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa federale (art. 43, punti 2 e 5, N.O.I.F.).

Riportiamo alcuni esempi di età di ingresso all'attività agonistica, secondo le nuove norme emanate il 20/12/2012:

7 anni: Ciclismo BMX e Trial

8 anni: Moto Enduro-Cross Trial e Velocità – Pattinaggio Artistico – Bocce (prove non “veloci”) – Ginnastica – Nuoto – Tennis – Tennis Tavolo – Canoa Kayak

9 anni: Baseball – Tiro con l'Arco – Canottaggio Sedile Fisso – Nuoto Tuffi e Nuoto Sincronizzato

10 anni: Hockey Pista – Scherma – Canottaggio (timoniere) – TaeKwonDo – Pallavolo

11 anni: Canottaggio (vogatore) – Sci (alpino) – Pallacanestro – Pentathlon Moderno

12 anni: Atletica Leggera – Vela – Judo e Arti Marziali – **Rugby**

13 anni: Pugilato (nella Pre Agonistica, dai 6 ai 13 anni, è vietato il contatto fisico) – Tiro a Volo

La nostra Società ha stipulato con la SVS (tel. Per prenotare 0586-888888) una convenzione per visite medico sportive agonistiche e non agonistiche.

I costi sono:

- 1) Visita agonistica fino ai 35 anni € 45,00
- 2) Visita agonistica sopra i 35 anni € 68,00
- 3) Visita non-agonistica € 30,00
- 4) Test delle urine € 3,00 (l'atleta deve consegnare il campione alla segreteria del polo della salute – Via San Giovanni 2° p. – 48 ore prima della data di appuntamento della visita).

Numero per prenotazioni 0586-888888

Inoltre i nostri tesserati hanno lo sconto del 10% per tutte le branche specialistiche del POLO DELLA SALUTE.